

(N. 1256)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale sistema di selezione per l'ammissione ai pubblici impieghi, come è stato messo in rilievo dalla Commissione per la riforma dell'Amministrazione nella relazione presentata dal senatore Medici, non risponde alle esigenze dell'Amministrazione dello Stato, la cui efficienza non poggia soltanto sull'applicazione di mezzi tecnici moderni, ma soprattutto sulla qualità dell'elemento umano.

Gli inconvenienti più noti dell'attuale sistema di reclutamento del personale derivano dall'applicazione dei tradizionali criteri scolastici di selezione, non idonei ad accertare la maturità e l'attitudine richiesta per lo svolgimento di una determinata funzione pubblica, e dall'eccessiva lentezza delle procedure di concorso, che è causa non ultima della diserzione dei giovani dall'impiego statale.

L'esigenza di applicare un nuovo criterio di selezione si impone, altresì, in tema di avanzamento alle qualifiche intermedie, alle quali l'impiegato perviene mediante esami. Ciò allo scopo di rendere tali esami, che secondo il sistema vigente costituiscono una ripetizione di quelli di concorso per l'accesso alla carriera, più rispondenti alla loro fondamentale finalità, consistente nella scelta degli elementi che sono maggiormente idonei ad esercitare le funzioni proprie della qualifica superiore.

Il presente disegno di legge, elaborato sulla base dei suggerimenti emersi da numerosi convegni di studio (fra i quali in particolare quello tenuto dai direttori generali nel febbraio 1961), e delle esperienze condotte con esito positivo in altri Stati, intende ovviare a detti inconvenienti e soddisfare le rilevate esigenze.

Il provvedimento consta di ventisei articoli, dei quali i primi nove trattano la materia dei concorsi di ammissione in carriera e prevedono:

a) la possibilità di bandire concorsi unici per i ruoli organici di carriere corrispondenti e ciò tanto nell'ambito dello stesso Ministero che di Ministeri diversi.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica saranno determinati i ruoli che possono essere raggruppati ai fini dei concorsi unici, nonché i programmi degli esami, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici (*articolo 1*);

b) la modifica delle tradizionali prove di esame secondo nuovi criteri, sperimentati con successo in altri Stati e in molte aziende private del nostro Paese, secondo i quali gli esami devono tendere ad accertare, oltre che la pur necessaria cultura giuridico-economica o tecnica di base, anche la personalità del candidato nel suo complesso e la sua attitudine ad assolvere le funzioni di pubblico impiegato (*articolo 2*);

c) la modifica dell'attuale sistema di prove orali che dovranno svolgersi in forma di colloquio, diretto anch'esso ad accertare la personalità e l'attitudine del candidato a compiere proficuamente una determinata funzione pubblica (*articolo 2*);

d) la fissazione del termine di presentazione delle domande in non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto che indice il concorso e l'indicazione nel decreto stesso del diario delle prove scritte, della sede e del programma degli esami (*articolo 3*);

e) la facoltà di chiamare a far parte delle Commissioni esaminatrici personale in quiescenza e la possibilità, per le Commissioni esaminatrici con oltre 500 candidati (anziché 1.000 come prevedono le disposizioni in vigore) di suddividersi in sottocommissioni (*articolo 4*);

f) l'ammissione di tutti i candidati alle prove scritte e pratiche senza che occorra una particolare comunicazione a tal fine, salvo ovviamente il caso di esclusione dal concorso previsto dall'articolo 4 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (*articolo 5*);

g) la facoltà di conferire, sino alla metà, i posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico, mediante concorsi per titoli e per esame speciale (consistente in un colloquio), riservati ai candidati che abbiano conseguito il prescritto diploma di laurea con una votazione non inferiore a punti 100 su 110 per l'ammissione alle carriere direttive, o abbiano conseguito il prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado con una votazione non inferiore ad una media di otto decimi per l'ammissione alle carriere di concetto. I vincitori dei predetti concorsi non possono conseguire la nomina in ruolo se durante il periodo di prova non abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione previsto dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (*articolo 6*);

h) la modifica dell'articolo 19 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel senso che per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario è richiesto un concorso per titoli ed esame consistente in una prova scritta di cultura generale a risposte sintetiche nonché da una prova di idoneità tecnica per i soli agenti tecnici (*articolo 7*);

i) l'elevazione a 35 anni, per il solo personale direttivo tecnico, del limite superiore di età previsto per l'accesso in carriera, sempre al fine di facilitare il reclutamento di tale personale che, oltretutto, deve sottostare ad un più lungo corso di studi per conseguire il prescritto diploma di laurea (*articolo 8*);

l) l'attribuzione di valore di titolo preferenziale, nei concorsi di ammissione in carriera, al servizio militare di leva; ciò per un meritato riconoscimento verso coloro che, per adempiere ad un dovere verso il

Paese, subiscono un notevole ritardo nella loro sistemazione nella vita civile (*articolo 9*);

m) l'elevazione del periodo di prova ad un anno (*articolo 10*). È sembrato, difatti, opportuno raddoppiare il periodo attualmente previsto per la prova — ferma restando l'eventuale proroga di sei mesi nei confronti di coloro che non la superino — affinché essa possa effettivamente assolvere alla sua funzione di accertamento della specifica idoneità del vincitore del concorso a coprire un posto di ruolo.

Il nuovo periodo annuale di prova ha altresì lo scopo di dare concreta possibilità di attuazione alle norme in vigore, che prevedono la frequenza obbligatoria, per gli impiegati in prova della carriera direttiva, dei corsi di formazione (che durano tre mesi) e l'applicazione a due diversi servizi per *non meno di due mesi in ciascuno di essi* (*articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*).

Gli articoli da 11 a 19 trattano la materia del conferimento delle promozioni alle qualifiche per le quali le vigenti disposizioni contemplano il sistema dei concorsi per esami.

Le nuove disposizioni prevedono l'utilizzazione di corsi, di durata non inferiore al trimestre, ad indirizzo spiccatamente professionale, in sostituzione degli attuali esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione e del concorso per la promozione a vice direttore delle carriere direttive speciali. I suddetti corsi che dovranno realizzarsi con l'aggiornamento e l'approfondimento della preparazione professionale dei giovani funzionari, danno la possibilità di porre tutti gli aspiranti su un piano di parità di condizioni e di effettuare la selezione dei migliori (*articoli 11, 13 e 14*).

L'attuale esame di idoneità, consistente in prove scritte ed orali, per la promozione alla qualifica di primo segretario viene sostituito con un esame orale, consistente in un colloquio sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza. Nella promozione alla stessa qualifica per merito distinto è prevista la riduzione da tre a due del nu-

mero delle prove scritte del relativo concorso (*articoli 15 e 16*).

Inoltre, nella carriera esecutiva il concorso per la promozione alla qualifica di primo archivista viene soppresso, perchè ritenuto non necessario per la selezione del personale (*articolo 18*) e al personale dei ruoli aggiunti vengono espressamente estese le nuove forme di avanzamento in carriera (*articolo 19*).

L'articolo 20 lascia immutate le speciali disposizioni contenute nella parte III, titolo I, capo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al personale del Ministero degli affari esteri, in considerazione delle peculiari esigenze di tale Amministrazione. Unica modifica è quella relativa al secondo comma dell'articolo 234 del citato testo unico, in virtù della quale le promozioni alle qualifiche di primo commissario amministrativo e primo cancelliere ed equiparate saranno conferite mediante concorsi per titoli, anzichè per esami, in considerazione del fatto che il personale interessato presta servizio anche all'estero e nelle sedi più diverse e lontane per cui gli esami si rendono in pratica sommamente difficili e costosi.

Nessuna particolare regolamentazione, invece, si rende più necessaria per la promozione a primo archivista nella carriera del personale esecutivo, prestandosi lo scrutinio per merito comparativo, stabilito come unica forma di avanzamento, anche ad una efficace ed agevole selezione del personale in servizio all'estero.

L'articolo 21 detta norme transitorie per l'espletamento dei concorsi e degli esami di avanzamento in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

Lo stesso articolo stabilisce che agli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità, senza risultare vincitori, nei concorsi per merito distinto e negli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione e a primo segretario, e che siano stati collocati nelle graduatorie uniche previste dagli articoli 165 e 177 del testo unico n. 3 del 1957, continuano ad essere applicate le attuali di-

sposizioni ai fini del conseguimento della promozione. Unica innovazione prevista è quella che consente, ove vi sia disponibilità di posti, la promozione senza necessità di attendere il compimento della maggiore anzianità di servizio (undici anni) agli idonei dei concorsi per merito distinto (con nove anni di servizio). Ciò al fine di facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di progressione in carriera: infatti la coesistenza di ordinamenti diversi per lo stesso personale è sempre motivo di turbativa. Si stabilisce comunque che gli idonei delle graduatorie uniche che non abbiano ancora compiuto l'anzidetta maggiore anzianità possono sì essere promossi, sempre che vi sia disponibilità di posti, ma dopo coloro che hanno maturato l'anzianità stessa.

L'articolo 22 stabilisce che, nella prima applicazione della legge, il corso di aggiornamento e il corso di integrazione, previsti per la promozione rispettivamente a direttore di sezione e a vice direttore, possono essere articolati in tre distinte sezioni della stessa durata trimestrale da tenere anche in periodi successivi dello stesso anno. I vincitori del corso verrebbero inseriti in una graduatoria unica e conseguirebbero la promozione con la stessa decorrenza.

La norma transitoria trova fondamento nella considerazione che, nella prima applicazione delle nuove norme, si avrà un numero rilevante di allievi dei corsi e, pertanto, sorge la necessità di frazionare il corso per evitare che le Amministrazioni restino per un trimestre prive dell'opera di molti funzionari.

L'articolo 23 prevede che, nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge, il limite inferiore della votazione di laurea prescritto per il concorso per titoli ed esame speciale, di cui all'articolo 6, per l'ammissione alle carriere direttive tecniche vie-

ne ridotto a punti 90 su 110. Ciò per facilitare ulteriormente il reclutamento di tale personale di cui le Amministrazioni lamentano particolare penuria.

L'articolo 24 fa salve le disposizioni transitorie (articoli 368, 370, 371 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; 1 e 2 legge 7 luglio 1959, n. 469, eccetera) che prevedono la possibilità di speciali scrutini per merito comparativo o per merito assoluto per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivist.

Poichè le norme stesse richiamano le altre forme di promozione previste in via permanente dalle disposizioni che vengono abrogate, il secondo comma dell'articolo 24 stabilisce che ad esse debbano intendersi sostituite le nuove forme di promozione stabilite dagli articoli 11, 14, 15 e 18 della legge che si propone.

L'articolo 25 prevede l'applicazione delle nuove norme agli impiegati civili le cui carriere sono disciplinate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Alle nuove disposizioni saranno adeguati, mediante decreti legislativi, gli ordinamenti degli impiegati civili dello Stato le cui carriere sono disciplinate da norme particolari. Ovviamente, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 20, la norma non è applicabile al personale del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 26 prevede l'abrogazione delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti materie che formano oggetto della nuova disciplina. È ovvio che gli attuali riferimenti alle norme abrogate, contenuti in altre disposizioni del testo unico sopracitato o in altre leggi, dovranno intendersi effettuati alle corrispondenti norme del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorsi unici)

Per i ruoli organici di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse Amministrazioni, può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai Ministri e ai Ministeri interessati sono devolute rispettivamente al Presidente ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno determinati i ruoli che possono essere raggruppati agli effetti del primo comma, nonchè i programmi di esame, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i con-

corsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici.

Art. 2.

(Programma degli esami)

Il programma degli esami è stabilito con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) *per le carriere direttive*: gli esami devono essere diretti a valutare la personalità del candidato, mediante l'accertamento delle sue attitudini ad inserirsi come elemento attivo e responsabile nell'Amministrazione dello Stato, della sua maturità di pensiero e capacità di sintesi e di giudizio, nonchè del possesso della necessaria cultura economico-giuridica, o tecnica, di base.

Gli esami consistono almeno in tre prove scritte ed in un colloquio;

b) *per le carriere di concetto*: gli esami devono essere diretti ad accertare nel candidato l'attitudine a ricoprire l'impiego cui aspira ed una adeguata cultura generale, nonchè il possesso di cognizioni economico-giuridiche, o tecniche, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Gli esami consistono almeno in due prove scritte ed in un colloquio;

c) *per le carriere esecutive*: gli esami devono essere diretti ad accertare nel candidato l'attitudine a ricoprire l'impiego cui aspira ed un'adeguata cultura generale, nonchè la idoneità all'uso di speciali macchine di ufficio o il possesso di cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Gli esami consistono almeno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio;

d) per le carriere tecniche, direttive e di concetto, possono essere previste, in aggiunta o in sostituzione delle prove scritte, uno o più prove pratiche.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche e deve concorrere a valutare la personalità del candidato.

Art. 3.

(Bando di concorso)

Il termine di presentazione delle domande è non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice il concorso.

Il decreto stesso fissa il diario delle prove scritte e pratiche, la sede e il programma degli esami.

Art. 4.

(Commissioni esaminatrici)

I componenti delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti, per non più di due quinti, anche tra il personale in quiescenza.

I componenti in attività di servizio possono essere esonerati dalle normali attribuzioni durante l'effettivo espletamento delle prove del concorso e per il tempo strettamente necessario alla formazione delle graduatorie.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami ovvero per titoli ed esami possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino i 500, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle Commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.

Art. 5.

(Ammissione alle prove del concorso)

Salvo quanto disposto dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando di concorso.

Art. 6.

(Concorso per titoli e per esame speciale)

I posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico possono essere conferiti, per non oltre la metà, mediante concorsi per titoli e per esame speciale riservati a coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio con una votazione non inferiore, rispettivamente, a punti 100 su 110 per i diplomi di laurea e ad una media di otto decimi per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame speciale consiste in un colloquio analogo a quello previsto quale prova orale per i normali concorsi per esami.

I vincitori dei concorsi per titoli e per esame speciale non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione previsto dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

(Nomina ad inserviente e ad agente tecnico)

La nomina ad inserviente e ad agente tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame consiste in una prova scritta di cultura generale, a risposte sintetiche, ed è integrato da una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Art. 8.

(Limite di età per l'ammissione ai concorsi)

Il limite superiore di età per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico che hanno inizio dalla qualifica di consigliere di seconda classe, o equiparata, è elevato a trentacinque anni.

Art. 9.

(Titoli di preferenza)

Ai titoli di preferenza a parità di merito previsti, per l'ammissione alle varie carriere, dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo l'ultimo, quello relativo a coloro che hanno prestato il servizio militare di leva.

Art. 10.

(Durata del periodo di prova)

Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi.

Art. 11.

(Promozione a direttore di sezione)

I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quinto, computando per posto intero la frazione di posto, ai vincitori del concorso per merito distinto di cui all'articolo successivo e per quattro quinti a coloro che abbiano superato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 12.

Il concorso per merito distinto ed il corso di aggiornamento sono indetti contemporaneamente ogni anno; le promozioni conferite decorrono a tutti gli effetti, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del bando.

Al concorso ed al corso sono ammessi a partecipare i consiglieri dello stesso ruolo

che, alla data del bando, abbiano compiuto, rispettivamente, nove e undici anni di effettivo servizio nella carriera.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione al concorso e al corso è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato e delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive. Il Consiglio attribuisce agli impiegati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per merito distinto e al corso di aggiornamento un coefficiente numerico di valutazione della personalità fino ad un massimo rispettivamente di due e cinque punti.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul *Bollettino Ufficiale* dell'Amministrazione.

Art. 12.

(Concorso per merito distinto)

Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'Amministrazione.

Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo, economico-finanziario e tecnico.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del coefficiente di valuta-

zione della personalità attribuito dal Consiglio di amministrazione. A parità di votazione ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi mediante corsi di aggiornamento.

Gli impiegati che, pur avendo superato gli esami di concorso per merito distinto, non conseguono la promozione per l'insufficienza di posti hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie dei successivi concorsi in base alla votazione riportata, maggiorata di un coefficiente di anzianità pari a cinquanta centesimi di punto per ogni anno di effettivo servizio maturato dopo la fine del concorso al quale hanno partecipato. Non si computano gli anni per i quali gli interessati hanno riportato un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.

Art. 13.

(Corso di aggiornamento)

Il corso di aggiornamento dura non meno di tre mesi. Esso è di indirizzo spiccatamente professionale e, pur non trascurando l'approfondimento della cultura giuridico-amministrativa ed economica, o scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni direttive, verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare una razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione.

Al termine del corso gli allievi, ritenuti meritevoli dal Collegio dei docenti, sono sottoposti ad un esame costituito da due prove scritte e da un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso.

La Commissione esaminatrice è costituita dal Collegio dei docenti integrato da un consigliere di Stato, con funzione di presidente.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a ventuno.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle

prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del coefficiente di valutazione della personalità attribuito dal Consiglio di amministrazione. A parità di voto ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non conseguono la promozione per insufficienza di posti, hanno titolo, ove non partecipino ad un nuovo corso, ad essere inseriti nelle graduatorie dei successivi corsi in base alla votazione riportata, maggiorata di un coefficiente di anzianità pari ad un punto per ogni anno di effettivo servizio maturato dopo la fine del corso al quale hanno partecipato. Non si computano gli anni per i quali gli interessati hanno riportato un giudizio complessivo inferiore a « ottimo ».

Gli impiegati che non hanno superato due corsi di aggiornamento consecutivi non possono chiedere di partecipare ad un altro se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria dell'ultimo corso frequentato. In ogni caso non si possono frequentare più di tre corsi.

Art. 14.

(Nomina a vice direttore delle carriere speciali)

La nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparata, delle carriere speciali è conferita, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati delle relative carriere di concetto che abbiano superato un corso di integrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Al corso sono ammessi a partecipare i segretari, o equiparati, che, alla data del bando, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente, ovvero abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi quinto e sesto, ed all'articolo 13 della presente legge.

Art. 15.

(Promozione a primo segretario)

I posti disponibili nella qualifica di primo segretario, o qualifica equiparata, sono conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la frazione di posto, e, per tre quarti, mediante esame di idoneità.

Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno; le promozioni conferite decorrono a tutti gli effetti, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del bando.

Al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data del bando, abbiano compiuto rispettivamente nove e undici anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato, con qualifica non inferiore ad archivista, è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Art. 16.

(Esame per la promozione a primo segretario)

Gli esami del concorso per merito distinto consistono in due prove scritte ed in una prova orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'Amministrazione.

L'esame di idoneità consiste in un colloquio vertente sui servizi d'istituto.

Le prove del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità devono tendere ad accertare la cultura professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene almeno la votazione di otto decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportata nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneità, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

L'esame di idoneità non s'intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi nel colloquio sui servizi d'istituto o, nel caso previsto dal precedente comma, nella prova orale del concorso per merito distinto.

I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianità richiesta per la ammissione all'esame di idoneità, in una graduatoria, in base alla votazione riportata nella prova orale, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneità. A parità di votazione costituisce titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneità nel concorso per merito distinto. Qualora non abbiano l'anzianità di undici anni di effettivo servizio nella carriera, ridotti a nove per i laureati, i candidati predetti sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneità al quale essi avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto la prescritta anzianità di servizio.

Fermo quanto previsto nel comma precedente, nel concorso per merito distinto e nell'esame di idoneità, a parità di voto, ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul *Bollettino Ufficiale* dell'Amministrazione.

Art. 17.

(Programma degli esami di promozione)

I programmi degli esami di promozione previsti dalla presente legge saranno determinati con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Per le carriere direttive e di concetto del personale tecnico possono essere previste, in aggiunta o in sostituzione delle prove scritte, una o più prove pratiche.

Art. 18.

(Promozione a primo archivista)

La promozione a primo archivista, o qualifica equiparata, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali in base all'articolo 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o alle persistenti analoghe disposizioni, l'anzianità di servizio richiesta dal precedente comma per la promozione a primo archivista è ridotta a due anni.

Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni nelle carriere esecutive si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 19.

(Promozioni a particolari qualifiche degli impiegati dei ruoli aggiunti)

Ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore delle car-

riere speciali, primo segretario, primo archivistista e qualifiche equiparate, gli impiegati dei ruoli aggiunti sono ammessi, insieme con gli impiegati dei ruoli organici corrispondenti, a partecipare ai concorsi, corsi, esami e scrutini previsti per questi ultimi, purchè abbiano maturato nel ruolo aggiunto e transitorio una anzianità complessiva o di qualifica pari a quella prescritta dagli articoli 11, 14, 15 e 18 della presente legge.

Art. 20.

(Disposizioni particolari per il personale del Ministero degli affari esteri)

Al personale del Ministero degli affari esteri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto al comma successivo.

Il secondo comma dell'articolo 234 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

«Le promozioni alla qualifica di primo commissario amministrativo, nella carriera direttiva dei servizi amministrativi, e alla qualifica di primo cancelliere ed equiparato nelle carriere di concetto, sono conferite mediante concorso per titoli agli impiegati delle rispettive carriere che nelle medesime abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio ».

Art. 21.

(Esami in corso)

I concorsi e gli esami di ammissione e di avanzamento in carriera già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge sono espletati secondo le disposizioni in vigore anteriormente alla legge stessa.

Nei confronti degli idonei dei concorsi di merito distinto e degli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione e primo segretario, o qualifiche equiparate precedentemente espletati o da espletare ai sensi del primo comma, e collocati o da collocare nel-

le graduatorie uniche di cui rispettivamente agli articoli 165, comma settimo, e 177, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dei citati articoli. Coloro che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e non hanno maturato l'anzianità minima prescritta per la ammissione all'esame di idoneità possono essere promossi, ove vi sia disponibilità di posti, prescindendosi da tale anzianità di servizio, ma dopo tutti gli idonei che ne siano in possesso.

Art. 22.

(Primo corso)

Nella prima applicazione della presente legge, il corso di aggiornamento di cui all'articolo 13 ed il corso di integrazione di cui all'articolo 14 possono essere articolati in non più di tre sezioni distinte di durata trimestrale da tenere anche in periodi successivi ma nello stesso anno con lo stesso programma di studi, gli stessi docenti e la stessa Commissione esaminatrice.

Gli allievi delle varie sezioni che hanno superato il corso sono inseriti in un'unica graduatoria in base alla votazione complessiva conseguita.

Art. 23.

(Disposizione transitoria)

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, al concorso per titoli e per esame speciale per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive del personale tecnico possono essere ammessi anche coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a punti 90 su 110.

Art. 24.

(Disposizioni speciali)

Restano salve le speciali disposizioni di legge che in via transitoria prevedono, per

impiegati in particolari condizioni, la possibilità di conseguire la promozione a direttore di sezione, vice direttore delle carriere speciali, primo segretario e primo archivista mediante scrutinio per merito comparativo o per merito assoluto.

Tuttavia, al concorso per merito distinto od all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione, al concorso per esami per la nomina a vice direttore delle carriere speciali, al concorso per merito distinto od all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, al concorso per esami per la promozione a primo archivista, contemplati dalle disposizioni transitorie di cui al precedente comma, devono intendersi sostituiti il concorso per merito distinto o il corso di aggiornamento, il corso di integrazione, il concorso per merito distinto o lo esame di idoneità e lo scrutinio per merito comparativo previsti, rispettivamente, dagli articoli 11, 14, 15 e 18 della presente legge.

Art. 25.

(Applicabilità)

Le disposizioni della presente legge si applicano agli impiegati civili dello Stato, ivi compresi quelli delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, le cui carriere siano disciplinate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare alle disposizioni della presente legge gli ordinamenti degli impiegati civili dello Stato le cui carriere sono disciplinate da norme particolari.

Le norme delegate di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il Tesoro.

Art. 26.

(Norme incompatibili)

Sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

articolo 3, comma quinto; articolo 6, commi primo e secondo; articolo 10, comma primo; articolo 161, commi secondo e terzo; articolo 164; articolo 165; articolo 173, commi secondo e terzo; articolo 176; articolo 177; articolo 182, commi secondo e terzo; articolo 185; articolo 187; articolo 190; articolo 196, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; articolo 348; articolo 354.

È altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.